Rapporto

numero	data	Dipartimento
7029 R	3 marzo 2015	DFE / DT

Concerne

della Commissione speciale energia
sul messaggio 23 dicembre 2014 concernente il rilascio alla costituenda Ritom SA, Quinto, della concessione per l'utilizzazione di acque pubbliche nell'impianto del Ritom, comprensiva dell'esame dell'impatto sull'ambiente (EIA); approvazione del Piano d'utilizzazione cantonale (PUC Ritom) e autorizzazione al dissodamento; approvazione del contratto di fondazione, dello statuto e della partecipazione del Cantone alla Ritom SA per un importo di 11.625 milioni di franchi

SOMMARIO

1. BREVE CRONISTORIA 2
2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 3
3. LE MOTIVAZIONI A SOSTEGNO DEL PROGETTO 5
4. DOCUMENTAZIONE OGGETTO DELLA RICHIESTA DI CONCESSIONE 6
5. L'IMPATTO AMBIENTALE E LE PRINCIPALI MISURE DI MITIGAZIONE O COMPENSAZIONE 7
   5.1 Deflussi minimi 8
   5.2 Entrata in vigore dei nuovi deflussi minimi. 9
   5.3 Risanamento globale del fiume Ticino, demodulazione deflussi. 11
   5.4 Altre misure ambientali, naturalistiche e paesaggistiche 13
   5.5 Dissodamento 13
6. EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE 15
7. ASPETTI FINANZIARI E IMPLICAZIONI PER IL CANTONE 16
8. OSSERVAZIONI RIENTRATE IN SEGUITO ALLA PUBBLICAZIONE DELL'INCARTO 17
9. CONCLUSIONI 18

Lo sfruttamento della forza idrica nella centrale del Ritom è un tema che ha più di cent'anni: l'avvio delle trattative tra la Società del Gottardo per la ferrovia (Gotthardbahn) ed il Governo ticinese risale agli inizi del ventesimo secolo (1905). Benché più recente, anche la questione del "nuovo" Ritom si trascina da diversi anni, a seguito della complessità della materia e dei notevoli interessi in gioco ma anche delle estenuanti

1.0064

trattative che hanno coinvolto diversi enti ed autorità. Quanto proposto nel messaggio n. 7029 e nel presente rapporto costituisce pertanto il raggiungimento di un accordo che soddisfa tutte le parti in causa e che comporta implicazioni energetiche, territoriali ed ambientali, economiche-finanziarie ed istituzionali.

Figura 1: Vista sul primo sbarramento in costruzione. In primo piano l'Hotel Piora, dietro di esso un edificio sommerso e sullo sfondo alberi sommersi lungo la sponda meridionale del lago. Foto del 1917, archivio storico FFS

1. BREVE CRONISTORIA

1993: avvengono i primi negoziati tra FFS e Cantone per il rinnovo della concessione
3 gennaio 1995: richiesta ufficiale di rinnovo della concessione da parte delle FFS sulla base di un accordo di principio
Dal 2000: dopo un lungo periodo di interruzione, le trattative tra le parti vengono riattivate e formalizzate con la costituzione di un gruppo di lavoro del CdS
2005: viene siglato un secondo accordo di principio
23 gennaio 2006: l'UP del Gran Consiglio esprime parere favorevole alla richiesta di consentire alle FFS un esercizio provvisorio (limitato sino al 31.12.2006) dell'impianto del Ritom, in attesa del rinnovo della concessione
21 febbraio 2006: pubblicazione della domanda di rinnovo della concessione
15 gennaio 2007: viene richiesto un prolungamento della concessione provvisoria alla quale l'UP del Gran Consiglio e la CSE non si oppongono fissando però un termine al 31.12.2007
10 luglio 2007: il CdS informa le FFS proponendo un rinnovo limitato nel tempo visto il mancato raggiungimento di una soluzione concordata

23 novembre 2007: le FFS presentano al DATEC una domanda di appropriazione delle forze idriche del Ritom fondata sugli art. 76 cpv. 4 della Costituzione federale e 12 cpv. 1 della LUFI
Nel corso del 2007: il DATEC avvia una formale procedura di appropriazione delle forze idriche del Ritom, contestata dal Cantone davanti al Tribunale amministrativo federale
Le parti discutono di un possibile sfruttamento in comune dell'impianto
Dicembre 2010: sottoscrizione di un accordo di principio tra FFS, Cantone Ticino e AET avente per oggetto lo sfruttamento idroelettrico in comune delle acque del Ritom
14 ottobre 2011: le FFS presentano una prima domanda di concessione a nome della costituenda "Ritom SA" per lo sfruttamento della forza idrica nella centrale del Ritom (incarto preliminare per l'indagine preliminare EIA)
Il Gran Consiglio viene informato dell'avvio dei lavori per l'allestimento del PUC Ritom. L'incarto viene trasmesso a tutti gli uffici ed istanze competenti ed il progetto viene migliorato e ottimizzato
20 dicembre 2012 le FFS confermano la domanda di concessione per la durata di 80 anni a favore della costituenda "Ritom SA". Si tratta del risultato di oltre dieci anni di trattative fra Cantone/AET e FFS
21 dicembre 2012: il DATEC conferma la sospensione della procedura di appropriazione delle forze idriche fino al rilascio di una concessione da parte del Cantone, ma al più tardi fino alla fine del 2014. Fino a quel momento le FFS sono autorizzate a continuare ad utilizzare, in regime provvisorio, le acque del Ritom. Le FFS ritireranno definitivamente la domanda di appropriazione delle forze idriche dopo che la costituenda "Ritom SA" avrà ottenuto la concessione da parte del Parlamento ticinese
Nel corso del 2013: vengono presentati e pubblicati la domanda di concessione (art. 6 LUA), depositato gli atti del rapporto sull'impatto ambientale (RIA di fase 1), del PUC e della domanda di dissodamento. Entro i termini stabiliti giungono 19 atti contenenti osservazioni (cfr. capitolo 9 e allegato 1 del messaggio).
29 aprile 2014: il CdS istituisce la pianificazione per la protezione e l'utilizzazione del territorio, poi approvata dal Consiglio federale in data 12 settembre 2014. Il CdS adotta il PUC.
23 dicembre 2014: il CdS licenzia il messaggio n. 7029. La decisione globale in merito alla concessione e relativo esame dell'impatto sull'ambiente, all'approvazione del PUC e del dissodamento è di competenza del Gran Consiglio (art. 3 LUA): i rispettivi decreti saranno pubblicati sul foglio ufficiale cantonale per l'eventuale esercizio del diritto di referendum.

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto di nuovo impianto idroelettrico del Ritom è ben descritto nel messaggio. In questo rapporto ci limitiamo a ricordare alcun punti salienti, rimandando al testo governativo per i dettagli. Il "nuovo" Ritom è stato concepito con l'obiettivo di ottimizzare lo sfruttamento delle acque della regione, creando un unico sistema idraulico che prevede di unire parzialmente le nuove opere del Ritom con l'impianto esistente di Stalvedro (di proprietà del Cantone e gestito da AET), realizzando le istallazioni necessarie al pompaggio di acqua dal fondovalle al bacino del Ritom e a quello di Airolo. Il prospettato bacino di demodulazione permetterà una gestione dei volumi sicuramente migliore rispetto ad una ipotetica soluzione con due bacini separati. L'inclusione dell'impianto di Stalvedro nel progetto di rinnovo del Ritom permette una migliore gestione delle risorse idriche sulla parte alta della catena della Leventina, soprattutto nei periodi con forti afflussi il cui accumulo non risulta possibile a causa della ridotta capacità dei bacini di AET. In sintesi il progetto prevede la realizzazione di:

- una nuova centrale a Piotta, comprendente due nuove turbine da 60 MW e una pompa da 60 MW con due pompe ausiliarie di alimentazione da 6 MW ciascuna;
- un nuovo pozzo forzato in roccia in sostituzione delle condotte in uso attualmente;
- un bacino di demodulazione con centrale di alimentazione per il pompaggio;
- un convertitore di frequenza (che permette lo scambio di energia tra la rete 50 Hz e la rete 16.7 Hz).

Figura 2: **Elementi di progetto presso il fondovalle**

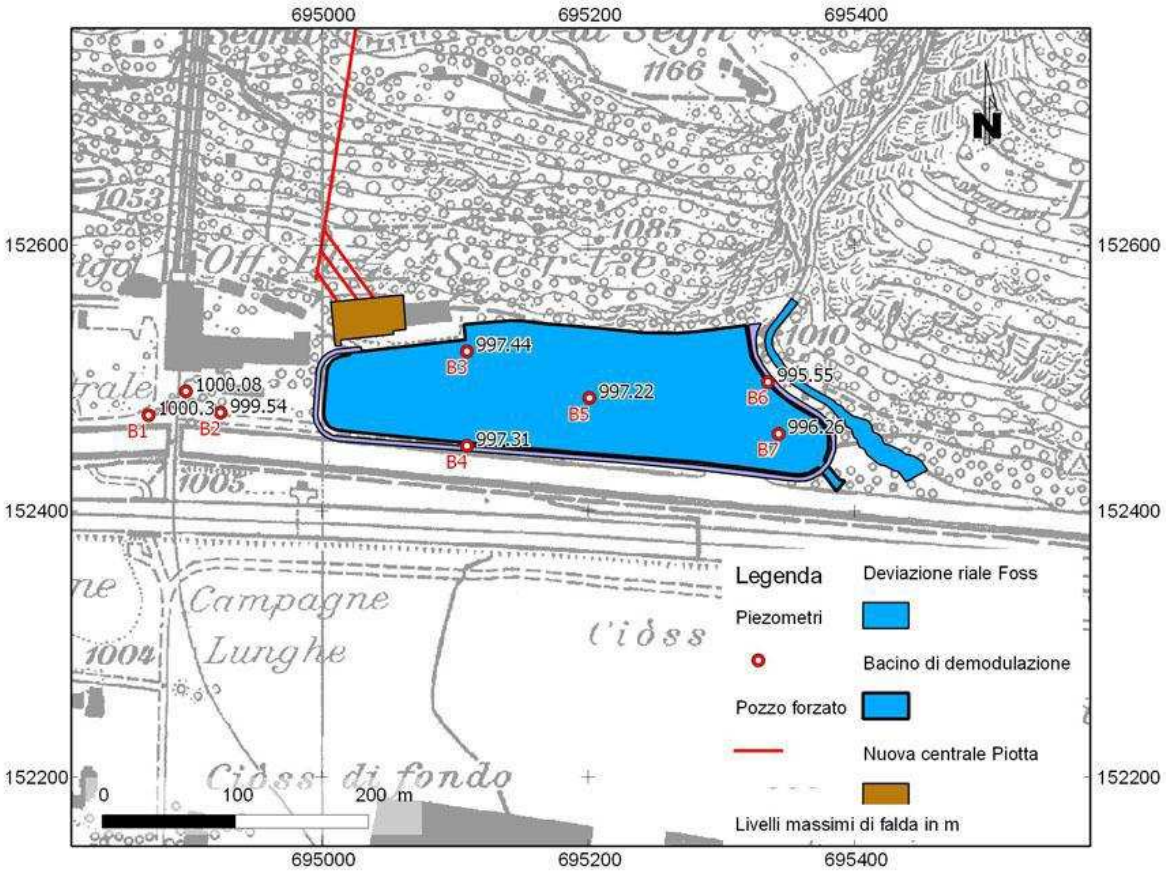

La potenza istallata per il turbinaggio passerà dagli attuali 40 MW (centrale Ritom) + 14.3 MW (centrale Stalvedro) a 120 MW (nuova centrale Piotta) + 14.3 MW (centrale Stalvedro immutata). Assieme i due impianti avranno pertanto una produzione media annua di 192.6 GWh (150.5 mio kWh per il nuovo impianto del Ritom e 42.1 mio kWh per Stalvedro, in diminuzione dagli odierni 52.1 mio kWh in virtù del risanamento dei deflussi residuali) rispetto ai 202.1 GWh prodotti attualmente. Va sottolineato come **la diminuzione causata dalla minore quantità d'acqua utilizzabile venga compensata parzialmente dall'aumento dei rendimenti delle macchine, dal nuovo sistema di adduzione delle acque (pozzo forzato) in pressione e dal Piano di protezione e utilizzazione (PPU)**. Va pure ricordato che per il pompaggio si prevede un fabbisogno complessivo di circa 105 GWh annui per una produzione di 85 GWh. Come ricordato a pag. 19 del messaggio "l'energia di pompaggio [….] sarà resa disponibile in parte da FFS e in parte da AET. Riprendendo le stime del PEC e considerati i valori previsti dalla strategia FFS l'energia usata per il pompaggio dell'impianto Ritom potrebbe essere di origine rinnovabile per almeno il 76% nel 2025, il 93% nel 2035 e il 100% nel 2050".

3. LE MOTIVAZIONI A SOSTEGNO DEL PROGETTO

Il progetto si inserisce perfettamente ed in maniera organica e coordinata nelle visioni dettate dalla strategia energetica 2050 della Confederazione come pure in quelle contenute nel PEC, adottato dal CdS il 9 aprile 2013 ed approvato dal Parlamento il 5 novembre 2014. Per tutti i dettagli si rimanda al cap. 5 del messaggio, mentre in questa sede si desidera ribadire l'importanza di questo progetto – oltre ad essere parte integrante della politica energetica federale e cantonale – appare un elemento molto importante se non addirittura irrinunciabile in quanto permetterà di:

- acquisire la sfruttamento del 50% delle acque ticinesi del Ritom, incrementando la produzione cantonale di energia rinnovabile
- migliorare la flessibilità, la capacità produttiva e di regolazione della catena della Leventina (con possibilità di accumulo e pompaggio)
- aumentare la sicurezza della rete 50 Hz garantendo l'autonomia del sistema elettrico ticinese, anche in proiezione futura con l'aumento della produzione decentralizzata da fonti rinnovabili
- applicare le nuove normative ambientali vigenti (ed es. deflussi minimi, adeguato rapporto fra deflusso minimo e massimo, libera migrazione dei pesci, ecc.)
- investire quasi 300 milioni di franchi in una regione periferica su di un periodo di 4-5 anni
- creare una partnerwerk con ricadute fiscali maggiori per Cantone e Comuni rispetto ad oggi
- siglare un accordo costruttivo tra partner istituzionali che permette di sfruttare le sinergie in termini di risorse (finanziarie, umane e tecniche) e di esercizio
- garantire dei posti di lavoro in alta valle
- creare le premesse per continuare a portare le acque di Uri e Grigioni in Ticino anche dopo il 2043.

Da parte delle FFS, durante l'audizione dei relatori con il sig. Luigi Cadola (Capoprogetto Ritom SA per le FFS Infrastruttura), è stato pure ribadito come la concessione per l'esercizio della centrale elettrica del Ritom contribuisce in modo importante anche agli obiettivi di politica dei trasporti e all'approvvigionamento di corrente di trazione per la rete ferroviaria più utilizzata al mondo, garantendo:

- la copertura dei fabbisogni di energia, di potenza e di energia di regolazione attuali e futuri, che presentano tendenze di continua crescita;
- la progettualità e indipendenza in vista di uno sviluppo difficilmente prevedibile delle condizioni generali e di mercato a medio e lungo termine;
- la sostenibilità ecologica grazie alla produzione di energia esente da emissioni di CO_2.

La centrale elettrica del Ritom è l'unico impianto di proprietà delle FFS sul territorio ticinese che, con il convertitore di frequenza di Giubiasco, è in grado di produrre l'energia ferroviaria necessaria principalmente per il traffico su rotaia nella regione del Gottardo, nel Ticino e sul corridoio principale dell'asse europeo Nord-Sud. Oggi, il consumo in Ticino supera il volume di energia prodotto. Il progetto all'esame, comprendente un ampliamento dell'impianto del Ritom contribuirà a soddisfare la richiesta energetica delle FFS. In particolare, permetterà di assicurare il previsto incremento dell'offerta dei trasporti pubblici a livello regionale e, con la realizzazione dei tunnel di base del Gottardo e del Ceneri, a raggiungere gli obiettivi della politica federale dei trasporti nell'ambito del trasferimento del

traffico pesante di transito alpino dalla gomma alla rotaia. La produzione vicina al luogo di consumo riduce inoltre al minimo le perdite dovute alla conversione e al trasporto della corrente. Risulta importante segnalare che, per supplire ai picchi del fabbisogno di potenza futuri, l'ampliamento dell'impianto del Ritom triplicherà la potenza della centrale senza aumentare (anzi diminuendo) la quantità di energia complessiva prodotta. Non va inoltre sottovalutato il ruolo che potrà svolgere nelle situazioni di emergenza, in particolare nel caso di:

- interruzione della linea elettrica dell'asse del San Gottardo, con l'istituzione di un «esercizio in isola» per l'approvvigionamento di corrente di trazione in Ticino, di fondamentale importanza soprattutto nell'ottica dell'accresciuta capacità di trasporto ferroviario che sarà generata a seguito dell'apertura dei tunnel di base del Gottardo (2016) e del Ceneri (2019);
- necessità di evacuazione del materiale rotabile e delle persone che dovessero restare bloccati (con temperature superiori ai 40°C) all'interno dalle gallerie di base del Gottardo e del Ceneri.

In seguito all' accordo di principio ("Grundsatzvereinbarung") firmato nel mese di dicembre 2010 tra FFS, AET e Cantone Ticino, il coinvolgimento di AET (che gestisce le acque del Cantone conformemente alla LUA) permette anche di ottimizzare la situazione dal punto di vista delle risorse e della produzione di energia in Alta Leventina. L'approvvigionamento della rete ferroviaria svizzera e della rete elettrica cantonale con energia rinnovabile come quella idroelettrica prodotta con gli impianti del Ritom da FFS e AET, oltre a garantire un approvvigionamento sicuro dell'asse del San Gottardo e ad avere un'importanza strategica fondamentale per garantire il trasporto lungo la dorsale nord-sud e nel Ticino, contribuisce in modo sostanziale alla politica ambientale svizzera. Questo favorisce infine gli impegni assunti dalla Svizzera a livello internazionale, anche attraverso il Cantone Ticino, nel contesto della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

4. DOCUMENTAZIONE OGGETTO DELLA RICHIESTA DI CONCESSIONE

La richiesta di concessione per l'utilizzazione delle acque del Ritom è accompagnata da una corposa documentazione tecnica. I principali documenti si suddividono come segue.

4.1 Atti inerenti alla concessione per l'utilizzazione di acque pubbliche di superficie

- Domanda di concessione presentata dalle FFS, per conto della costituenda Ritom SA, per l'utilizzazione delle acque pubbliche di superficie per l'impianto idroelettrico del Ritom comprendente:
  - Rapporto tecnico (dicembre 2012)
  - Planimetrie (dicembre 2012)

- Rapporto dell'impatto sull'ambiente comprendente:
  - RIA di fase 1, Relazione tecnica e allegati (dicembre 2012 e rapporto integrativo novembre 2013)
  - Piano di protezione e utilizzazione delle acque (PPUA) (dicembre 2012)
  - Relazione idrogeologica e geologica (6 dicembre 2012 e aggiornamento 4 gennaio 2014)

4.2 Atti costitutivi il Piano di utilizzazione cantonale

- Piano di utilizzazione cantonale Impianti idroelettrici del Ritom (PUC Ritom) contenente:
  - Rapporto di pianificazione e Regolamento edilizio (novembre 2014)
  - Piano delle zone e dell'urbanizzazione, scala1:15'000 (novembre 2014)
  - Piano delle zone e dell'urbanizzazione (piano di dettaglio), scala 1:3'000 (novembre 2014)

4.3 Atti inerenti il dissodamento

- Istanza di dissodamento comprendente:
  - Relazione tecnica e allegati (dicembre 2012, aggiornamento febbraio 2013)
  - Richiesta d'utilizzazione nociva (art. 16 cpv. 2 LFo) (dicembre 2012)

5. L'IMPATTO AMBIENTALE E LE PRINCIPALI MISURE DI MITIGAZIONE O COMPENSAZIONE

Tra gli atti che accompagnano la richiesta di concessione, uno dei più corposi e di grande rilevanza è senza dubbio l'esame di impatto ambientale (EIA). Il rapporto dell'impatto sull'ambiente (RIA) ha lo scopo di definire e quantificare i principali impatti sull'ambiente del nuovo impianto e identificare le misure di mitigazione e/o compensazione. Il rapporto ha anche integrato misure riferite agli impatti pregressi relativi al vecchio impianto, operazione che ha richiesto un notevole sforzo di ricerca e raccolta di documenti storici.
Nel corso della raccolta sul terreno di dati essenziali per l'allestimento del rapporto di impatto ambientale (RIA), gli operatori si sono imbattuti in una sorpresa, decisamente inattesa. Il lago del Ritom, analogamente a quello di Cadagno, è interessato dal fenomeno della meromissi. Fenomeno che si riteneva andato perso con la costruzione dello sbarramento idroelettrico e che invece con il tempo si è rigenerato. Questa scoperta, di sicuro interesse scientifico, ha però ripercussioni di una certa rilevanza per il RIA. Infatti la presenza di uno strato d'acqua privo di ossigeno (anaerobico) sul fondo del lago e ricco in solfiti e altri composti chimici tossici per molti organismi, richiederà una gestione oculata al momento dell'abbassamento del livello dell'invaso durante i lavori di costruzione delle nuove infrastrutture. Particolare attenzione verrà data alla conservazione dello strato meromittico durante la fase di gestione dell'impianto evitando il rimescolamento delle acque del bacino, sia durante le fasi di adduzione dell'acqua verso la centrale, sia durante l'operazione opposta (pompaggio).

Per esaminare questi aspetti, nel 2014, FFS e AET hanno incaricato il Centro di Biologia Alpina (CBA) per trovare delle soluzioni che permettano di evitare questi potenziali problemi. I primi risultati indicano che ci sono soluzioni concrete. La consegna del rapporto definitivo da parte del CBA è prevista nel corso del 2015.
Il RIA ha un livello di approfondimento idoneo alla fase pianificatoria, seguirà un RIA fase 2 in procedura edilizia. Molti elementi di dettaglio saranno quindi oggetto di approfondimento del RIA fase 2.

5.1 Deflussi minimi

I prelievi d'acqua destinati all'impianto dovranno rilasciare dei deflussi residuali minimi conformi agli artt. 31 - 33 LPAc. Il rapporto sui deflussi minimi presenta l'idrologia dei corsi d'acqua interessati e fissa le dotazioni. In particolare:

Presa di Airolo sul fiume Ticino: 795 l/s nel semestre invernale e 1000 l/s nel semestre estivo.

Presa Garegna (alta Val Canaria): 46 l/s (media) invece di 86 l/s, per i dettagli si veda tabella 1.

Presa Cadlimo (Reno di Medel): 10 l/s invece di 50 l/s.

Presa La Foss: 50 l/s (media) invece di 156 l/s, per i dettagli si veda tabella 1.

Presa Canaria: previsto lo smantellamento.

		PPU art. 32 lett. c LPAc				art. 31-33 LPAc
Presa		**Garegna**	**Cadlimo**	**La Foss**	**Canaria**	**Ticino**
Q347 (l/s)		105	34	220	244	2160
Dotazioni art. 31 LPAc		**86**	**(50)**[1]	**156**	**167**	**795**
Dotazioni	Gennaio	20	10	20	presa	795
	Febbraio	20	10	20		795
	Marzo	20	10	30		795
	Aprile	30	10	60		1000
	Maggio	50	10	100		1000
	Giugno	80	10	70	Smantellamento Canaria bassa	1000
	Luglio	80	10	70		1000
	Agosto	80	10	70		1000
	Settembre	80	10	70		1000
	Ottobre	40	10	40		795
	Novembre	30	10	30		795
	dicembre	20	10	20		795
	Media anno	**46**	**10**	**50**	**690**	**898**

Tabella 1: Q_{347} e dotazioni proposte dal RIA per i corsi d'acqua interessati da prelievi

Le dotazioni sui riali in quota (Reno di Medel, Garegna e La Foss) restano sempre inferiori ai limiti stabiliti dall'art. 31 LPAc e la domanda di concessione contempla una richiesta di deroga. I tratti di riali interessati da questi prelievi si trovano a quote elevate con pendenze marcate e caratterizzati da biocenosi più povere e meno diversificate. D'altro canto le acque di questi riali consentono di sfruttare appieno il salto tra il lago del Ritom e la centrale di Piotta e quindi maggiori dotazioni dei deflussi minimi comporterebbero una perdita di produttività importante di energia elettrica pregiata. Anche alla luce della strategia energetica 2050 della Confederazione e del PEC del Canton Ticino uno sfruttamento intensivo di queste acque appare giustificato.
A compensazione di questi impatti il RIA propone lo smantellamento della presa Canaria e un maggior rilascio sul fiume Ticino nel semestre estivo (1000 l/s invece di 795 l/s). Inoltre

[1] Per riali con Q347 fino a 60 l/s l'art. 31 cpv. 1 LPAc prevede un deflusso minimo di 50 l/s nel senso che il prelievo non è permesso quando la portata del riale è inferiore a 50 l/s.

il tratto di fiume Ticino tra Airolo e Rodi sarà oggetto di importanti interventi di rivitalizzazione.
Questa proposta di compromesso è condivisa dalle principali associazioni di tutela della natura e della pesca, che però chiedono precise garanzie (si veda proposte di emendamento).
Le perdite di redditività della centrale del Ritom saranno molto contenute, anche grazie al rinnovo degli impianti), mentre quella della centrale a Stalvedro saranno più importanti anche perché non sono previsti rinnovamenti all'impianto. Da segnalare però che a favore del Cantone, le FFS si sono dichiarate disposte a compensare direttamente le perdite dell'abbandono della presa Canaria (Contratto di costituzione Art. 7 Abbandono della presa Canaria).
Per aumentare la produzione di energia elettrica, le associazioni Pro Natura e WWF hanno proposto di sfruttare le acque di restituzione della centrale del Ritom e convogliarle in una nuova centrale a Rodi. La proposta è stata approfondita, ma, benché meritevole, per il momento è stata accantonata in quanto gli attuali prezzi dell'energia non giustificano l'importante investimento.
Il RIA fissa inoltre un deflusso minimo di 3'000 l/s di restituzione a valle del bacino di demodulazione.

5.2 Entrata in vigore dei nuovi deflussi minimi

I tempi per l'adeguamento dei deflussi minimi ai disposti dell'art. 31 LPAc fanno discutere animatamente da anni. Pescatori e ambientalisti, tenuto conto che la concessione per l'utilizzazione delle acque del Ritom è scaduta il 31 dicembre 2005, hanno invocato il rispetto dell'art. 58a della Legge sull'utilizzazione delle forze idriche (LUFI) che recita: «*le nuove disposizioni sui deflussi residuali si applicano senza restrizioni al più tardi 5 anni dopo la data fissata per la scadenza della concessione*».
Tale richiesta è stata ribadita dal deputato Fiorenzo Dadò che il 21 febbraio 2011 ha inoltrato la mozione 'Obbligo di rilascio immediato dei deflussi minimi al Ritom'. Tema rilanciato con una interrogazione (193.11) il 29 luglio 2011: 'La competenza sul rilascio dei deflussi minimi al Ritom è sottratta davvero al Cantone?'.
La Commissione ha preso atto della risposta del Consiglio di Stato ai due atti parlamentari. Gli elementi principali contenuti nelle risposte sono:

1. La Confederazione, sulla base degli artt. 76 cpv. 4 della Costituzione federale e 12 cpv. 1 della LUFI ha il diritto di appropriarsi della forza idrica di un corso d'acqua per le sue aziende di trasporto e quindi in particolare per le FFS. Il DATEC ha avviato (27 dicembre 2007) una procedura di appropriazione delle forze idriche del Ritom.

2. L'articolo 58a LUFI si applica nei casi di rinnovo delle concessioni, ma non in sede di regolamentazione provvisionale (sentenza dell'8 aprile 2008 del Tribunale amministrativo federale).

3. Il DATEC, facendo notare che l'art. 58a non si oppone al prolungamento delle misure provvisorie, ha autorizzato le FFS a sfruttare le acque del Ritom con regime provvisorio alle condizione dell'attuale concessione.

4. IL DATEC, per non entrare in contraddizione con le disposizioni sul risanamento dei corsi d'acqua, ha limitato il regime provvisorio fino alla fine del 2012.

5. Va pure ricordato che l'autorizzazione provvisoria del DATEC fu concessa nel 2007. Dalla scadenza della concessione fino al 31 dicembre 2007 le FFS operarono sulla base di un'autorizzazione straordinaria concessa dall'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio ticinese.

Contro la decisione di appropriazione delle acque del Ritom da parte del DATEC, il Consiglio di Stato del Canton Ticino ha inoltrato ricorso, rivendicando il diritto di sfruttare le acque in proprio. Nel contempo il Cantone ha avviato un tavolo di discussione con le FFS per una soluzione consensuale, che, dopo anni di trattative, è sfociata nella decisione di sfruttamento delle acque in misura del 75% da parte delle FFS e 25% da parte di AET.
Il DATEC, in data 21 dicembre 2012 (Messaggio 7029, pag. 3), ha autorizzato le FFS a continuare a utilizzare le acque del Ritom in regime provvisorio, ma al più tardi fino alla fine del 2014, senza aumenti dei deflussi. Lo stesso DATEC ha ulteriormente prolungato la durata del regime provvisorio finoal rilascio della nuova concessione ticinese ma al massimo fino al 31 dicembre 2015. Le FFS, per tramite del DATEC, ritireranno definitivamente la domanda di appropriazione delle forze idriche dopo che la costituenda 'Ritom SA' avrà ottenuto la concessione da parte del Parlamento.
La Commissione speciale dell'energia prende quindi atto che sino al 31 dicembre 2015 le FFS potranno gestire gli impianti sulla base di un'autorizzazione provvisoria rilasciata dal competente DATEC.
Il contenzioso sul risanamento dei deflussi minimi non si limita al periodo di gestione provvisoria degli impianti del Ritom. Le associazioni di protezione della natura e della pesca da anni chiedono all'Azienda Elettrica Ticinese (AET) il rilascio di deflussi residuali minimi conformi all'art. 31 LPAc per le centrali di sua proprietà (Stalvedro, Piottino e Biaschina) in quanto, non essendo AET in possesso di concessioni che le conferiscono dei diritti acquisiti, tale adeguamento avrebbe dovuto essere effettuato immediatamente dopo l'adeguamento della legge (1992). A questa rivendicazione il Consiglio di Stato ha sempre invocato il diritto di AET a una parità di trattamento con le altre aziende (Partnerwerke) che beneficiano di concessioni.
Le trattative tra FFS e AET, da un lato, e Federazione Ticinese Acquicoltura e Pesca (FTAP), Pro Natura e WWF dall'altra, hanno permesso di raggiungere un accordo per quanto concerne la tempistica del rilascio dei nuovi deflussi minimi dalle centrali di Stalvedro e Ritom interessati dalla nuova concessione che entrerà in vigore, previa autorizzazione del Gran Consiglio, non appena tale decisione sarà caduta in giudicato. La nuova concessione avrà la durata di 80 anni a decorrere dal 1 gennaio 2015.
Le condizioni dell'accordo sono vincolanti e concretizzati dal CdS in 5 punti nei decreti legislativi:

1. Rilascio dei deflussi minimi previsti dal RIA per le prese di Val Canaria (alta), Val Cadlimo e La Foss (diga del Ritom) entro 1 anno dalla crescita in giudicato della licenza edilizia ma al massimo entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo (art. 8, cpv. 2, lett. d) del decreto esecutivo concernente il rilascio alla costituenda Ritom SA della concessione per l'utilizzazione di acque pubbliche nell'ambito del Ritom, […]).

2. Dal momento della messa in esercizio delle opere per il pompaggio dal bacino di Airolo al lago del Ritom, AET è tenuta a garantire le dotazioni previste dal RIA alla presa di Airolo (795/1000 l/s) (art. 1b (nuovo), cpv. 2 del decreto legislativo concernente la costruzione da parte di AET dell'impianto idroelettrico dello Stalvedro […]).

3. AET è tenuta a smantellare la presa Canaria (bassa) e a ripristinare una situazione il più possibile rispettosa delle esigenze ecologiche del corso d'acqua, […] (art. 1b (nuovo), cpv. 4 del decreto legislativo concernente la costruzione da parte di AET dell'impianto idroelettrico dello Stalvedro […]).

4. Fino al momento della realizzazione e della messa in esercizio delle necessarie opere per il pompaggio AET lascia transitare attraverso la presa Canaria la stessa quantità d'acqua del deflusso di dotazione rilasciato dalla sovrastante presa Canaria alta (Garegna). (Norma transitoria II. cpv. 2 del decreto legislativo concernente la costruzione da parte di AET dell'impianto idroelettrico dello Stalvedro […]).

5. In base al programma lavori approvato, realizzare prioritariamente i provvedimenti e gli oneri ambientali non appena tecnicamente fattibili, come pure tutte le altre opere alfine di iniziare il primo esercizio nella nuova centrale della Ritom SA entro 5 anni dall'inizio dei lavori (art. 8, cpv. 2, lett. c) del decreto esecutivo concernente il rilascio alla costituenda Ritom SA della concessione per l'utilizzazione di acque pubbliche nell'ambito del Ritom, […]).

La Commissione speciale dell'energia condivide l'intento di avviare in tempi possibilmente brevi i lavori di rinaturazione del fiume Ticino tra Airolo e Rodi, così come la realizzazione della scala di risalita del bacino di Airolo. L'obiettivo è quello di migliorare le condizioni idrogeologiche del fiume Ticino in attesa del rilascio di maggiori deflussi residuali alle prese (si veda tabella 1). Gli interventi sul fiume Ticino sono giudicati prioritari anche dalla pianificazione cantonale per il recupero dei corsi d'acqua.
La Commissione saluta quindi con favore l'accordo tra le parti in quanto permette di procedere speditamente con la pianificazione di dettaglio e la realizzazione dell'opera. In assenza di questo accordo le procedure ricorsuali e le valutazioni di opportunità (priorità d'investimento) da parte di FFS e AET potrebbero procrastinare il progetto di parecchi anni se non di decenni, a detrimento di entrambe le parti. Per meglio adeguare il decreto Stalvedro all'accordo tra le parti, la Commissione speciale energia propone 2 emendamenti.
Il primo emendamento impone ad AET di rilasciare i deflussi dalla presa di Airolo entro 4 anni dal rilascio della licenza edilizia cresciuta in giudicato. Il decreto proposto dal Consiglio di Stato faceva invece riferimento alla messa in esercizio del pompaggio, che potrebbe subire dilazioni nel tempo o addirittura essere cancellato per motivi economici. La nuova formulazione garantisce la maggiore dotazione del fiume Ticino entro 4 anni dal rilascio della licenza edilizia indipendentemente dalla situazione contingente del pompaggio.
Il secondo emendamento si limita invece a precisare che lo smantellamento della presa Canaria deve avvenire al momento della messa in esercizio dei nuovi impianti del Ritom, ma rinuncia a chiedere il termine di 5 anni dall'entrata in vigore del decreto.
Nell'ambito del risanamento idrogeologico del fiume Ticino, la Commissione speciale dell'energia auspica inoltre un accordo tra AET e le associazioni di protezione della natura e della pesca anche per il rilascio del deflussi residuali minimi nelle centrali di AET del Piottino e della Nuova Biaschina.
Con queste considerazioni e sulla base degli accordi raggiunti tra le parti, la Commissione speciale dell'energia ritiene evasa la mozione del deputato Fiorenzo Dadò del 21 febbraio 2011 'Obbligo di rilascio immediato dei deflussi minimi al Ritom'.

5.3 Risanamento globale del fiume Ticino, demodulazione deflussi

Nell'ambito del RIA si è proceduto a una progressiva armonizzazione delle misure di mitigazione e compenso dell'impatto ambientale a favore di un risanamento idrogeologico del fiume Ticino tra Airolo e Rodi. Queste misure sono in linea con la politica svizzera di protezione delle acque e in particolare i recenti aggiornamenti legislativi in materia di recupero dei corsi d'acqua.
Le misure del RIA sono state coordinate con i lavori di pianificazione del programma di recupero dei corsi d'acqua che i Cantoni hanno dovuto allestire per fine 2014. Il progetto permette di anticipare i tempi per il risanamento del fiume Ticino tra Airolo e Rodi.
Il PUC Ritom pone le basi pianificatorie per realizzare le misure di risanamento che le necessitano.

Le misure contemplate sono:

- L'aumento dei **deflussi minimi** grazie alle maggiori dotazioni previste nelle prese di Airolo, Garegna, La Foss e lo smantellamento della presa Canaria.
- Il risanamento dei deflussi discontinui per mezzo di un **bacino di demodulazione** di 100'000 m3 che garantirà un deflusso minimo di restituzione di 3000 l/s a centrale in servizio e un rapporto tra la portata di rilascio massima e minima di 8:1.
- La **rinaturazione** o rivitalizzazione di alcune tratte di fiume Ticino tra Airolo e Rodi, in particolare la tratta selciata a valle del bacino di Airolo e il ripristino del vecchio alveo della Foss.
- Il ripristino integrale della **libera migrazione per i pesci** grazie alle misure idrogeologiche e misure per rendere possibile l'accesso al bacino di Airolo.
- **Risanamento del trasporto solido** (flusso di detrito, ritenzione ed evacuazione nei bacini, gestione sedimenti fini) dopo specifici approfondimenti previsti nel RIA fase 2.

Il risanamento dei deflussi discontinui è, assieme al risanamento dei deflussi minimi, tra le misure di mitigazione più attese da parte delle associazioni di protezione della natura e della pesca. Attualmente il fiume Ticino appare compromesso a causa dei deflussi insufficienti e dei repentini cambi di portata causati dall'attività delle centrali idroelettriche. L'improvviso aumento dei deflussi causa ad esempio il 'dilavamento' verso valle delle comunità di macroinvertebrati alla base del sostentamento di molti pesci, mentre i repentini cali di portata mandano in secca vaste porzioni del greto con conseguenze letali per i macroinvertebrati (fenomeno dello spiaggiamento) e le uova deposte nel greto. Per risanare i deflussi discontinui si rendono necessari dei vasti bacini di demodulazioni situati tra il punto di rilascio dell'acqua dalla centrale e il punto di immissione nel corso d'acqua naturale. Il PUC Ritom codifica le basi legali per la creazione di un bacino di demodulazione di 100'000 m^3 situato tra lo stabile della centrale di Piotta, il fiume Ticino, rispettivamente il parallelo tracciato della A2 e l'alveo attuale della Foss. La costruzione del bacino comporta lo smantellamento dello stand di tiro e relativo risanamento del sito inquinato.
L'ubicazione del bacino appare chiaramente vincolata, malgrado le dimensioni insufficienti a garantire una demodulazione inferiore a 8:1. Già il rispetto del rapporto 8:1 comporterà delle limitazioni nella gestione della centrale. Il RIA non ha potuto chiarire con la necessaria sicurezza se il rapporto 8:1 sarà sufficiente per raggiungere le condizioni minime di legge nell'ambito del risanamento dei deflussi discontinui. Per questo motivo le associazioni di protezione della natura e della pesca hanno chiesto e ottenuto un monitoraggio atto a verificare se sussisterà un pregiudizio ai sensi dell'Art. 39a o dell'Art. 43a LPAc. In caso di pregiudizio, il concessionario dovrà proporre le misure supplementare necessarie al rientro nei parametri di legge.
Le condizioni di deflusso dal bacino di demodulazione sono fissate nel Decreto legislativo concernente il rilascio alla costituenda Ritom SA della concessione per l'utilizzazione di acque pubbliche nell'impianto del Ritom, […] art. 6 cpv. 2 e 3 e art. 7 cpv. 1 e 2. Le esigenze di monitoraggio sull'efficacia delle misure di risanamento dei deflussi discontinui e per il trasporto solido sono invece stabiliti nell'art. 9 cpv. 1-3 del medesimo decreto legislativo.

5.4 Altre misure ambientali, naturalistiche e paesaggistiche

Nell'ambito del RIA sono stati indagati e valutati i seguenti temi:

- **Acque sotterranee**. Gli approfondimenti permettono di escludere minacce per le acque di falda a causa dello scavo del nuovo pozzo forzato sotterraneo tra il lago Ritom e la centrale di Piotta.

- **Protezione della natura e del paesaggio**:
  - Tutela dei biotopi iscritti in inventari federali o cantonale
  - Rinuncia della regolazione del livello del lago di Cadagno per scopi idroelettrici;
  - Soppressione delle prese (tombini) sul canale di adduzione Val Cadlimo-Val Piora (con benefici per le paludi Bolla e Passo dell'Uomo);
  - Misure di valorizzazione della torbiera di Cadagno di fuori, della palude Pinett, della formazione boschiva a sud del lago Ritom (larici-cembreto) e della zona golenale La Foss a Piotta;
  - Presa a carico delle esigenze di protezione del lago Ritom durante la fase di cantiere e di esercizio, con particolare attenzione al mantenimento della meromissi.
  - Protezione e valorizzazione del paesaggio d'importanza nazionale (IFP) Piora-Lucomagno-Dötra

- **Protezione del patrimonio costruito**:
  - Protezione e valorizzazione dei manufatti (Centrale di Piotta, condotti forzate, funivia, ponte di ferro) iscritti nell'inventario ISOS;
  - Tutela di parte del tracciato iscritto nell'inventario federale delle vie storiche (IVS)

- **Siti inquinati**. Lo smantellamento dello stand di tiro (iscritto nel catasto cantonale dei siti inquinati) comporta la valutazione delle necessità e delle modalità di risanamento.

- **Rifiuti**. Nei pressi della diga del Ritom è previsto un deposito di 19 mila m3 per materiale di scavo non inquinato. Il deposito sarà oggetto di una sistemazione paesaggistica e rimboschimento.

Considerati i preavvisi favorevoli della Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS) e dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), la Commissione speciale dell'energia giudica gli approfondimenti del RIA adeguati e valuta positivamente le misure di mitigazione-compensazione proposte.
La Commissione aderisce all'invito del Consiglio di Stato di confermare l'esame di impatto ambientale per la domanda di concessione come presentato nel messaggio governativo.

5.5 Dissodamento

La domanda di dissodamento è sottoposta al Gran Consiglio per il rilascio dell'autorizzazione conformemente alla LCoord (artt. 8 e 12).
La domanda di dissodamento presentata da FFS prevede il dissodamento di 42'970 m2 di area boschiva, di cui 18'275 a titolo temporaneo e 24'695 a titolo definitivo. Entro i termini stabiliti dalla consultazione hanno presentato osservazioni: Patriziato di quinto, WWF, Pro Natura, FTAP, FFS e AET.
Dal punto di vista legislativo l'area forestale non va diminuita, tuttavia la legge prevede delle eccezioni se:

- L'opera può essere realizzata solo nel luogo indicato (ubicazione vincolata);
- L'opera soddisfa materialmente le condizioni della pianificazione del territorio;
- Il dissodamento non comporta seri pericoli per l'ambiente.

Imperativo inoltre è dimostrare che le ragioni del dissodamento sono preponderanti rispetto all'interesse a conservare la foresta.
I dissodamenti previsti si concentrano principalmente in due zone:

- Nel settore di Piora (in prossimità della diga), dove si prevede di realizzare le nuove infrastrutture interrate e un deposito per materiali di scavo puliti. I dissodamenti sono di modesta entità e in gran parte di natura temporanea.
- Nel settore di Piotta, dove è prevista la costruzione del bacino di demodulazione, che da solo comporta il grosso del dissodamento definitivo, e nell'area interessata dalle centrali di FFS e AET.

L'ubicazione vincolata è data dall'esistenza delle infrastrutture attuali. L'analisi delle alternative si è concentrata sul bacino di demodulazione, che da solo comporta gran parte del dissodamento definitivo. La possibilità di realizzare tale infrastruttura sulla sponda destra del Ticino ha dovuto essere abbandonata per motivi tecnici, di sicurezza e d'impatto paesaggistico. Nel settore di Piora i dissodamenti sono stati ridotti al minimo indispensabile.
Sulla base del RIA e della domanda di dissodamento si può concludere che l'ubicazione vincolata sia data.
Il dissodamento è coordinato con il Piano di utilizzo cantonale (PUC), i cui contenuti confluiranno nei Piani regolatori di Quinto e Airolo. Le esigenze di coordinamento del dissodamento con la procedura di ordine pianificatorio sono quindi soddisfatte.
PUC e Ria dimostrano che il dissodamento può essere realizzato nel rispetto delle disposizioni ambientali vigenti. Gli impatti residui saranno ripristinati o compensati nell'ambito del RIA fase 2.
In particolare il dissodamento non entra in conflitto con l'IFP dal momento che i valori naturali, culturali e paesaggistici presenti nell'area vengono rispettati nella loro globalità. Nell'area del Ritom gli interventi saranno soprattutto interrati e comporteranno dissodamenti di modesta entità.
Nell'area di Piotta, il RIA assicura il mantenimento del corridoio faunistico e codifica una serie di misure di compensazione per un importo complessivo di 494'000.- CHF. Le misure saranno eseguite parallelamente alle opere di genio civile. A garanzie della buona esecuzione dei rimboschimenti l'istante dovrà depositare la somma di 740'000.- CHF.
Come già indicato il maggior impatto sarà determinato dalla costruzione del bacino di demodulazione, opera comunque necessaria indipendentemente dalla costruzione del nuovo impianto per risanare il fiume Ticino in base ai nuovi disposti della Legge federale Protezione delle acque (LPAc).
Sulla base di queste considerazioni, considerata anche la valenza cantonale e federale del progetto da un punto di vista energetico, la Commissione speciale dell'energia invita il Gran Consiglio a rilasciare l'autorizzazione per la domanda di dissodamento.
Si auspica, vista la fattispecie forestale dell'opera di dissodamento, che questa parte del progetto non sia inclusa nell'appalto generale ed eseguita tramite subappalto. Si chiede, considerata la capacità tecnica e di esecuzione delle aziende forestali presenti in Ticino, che sia eseguita tramite l'elaborazione di un concorso separato. Ciò permetterà a queste aziende, che lavorano nel rispetto del contratti collettivi di settore e concorrono attivamente all'impiego e alla formazione di manodopera locale, di competere alle condizioni di mercato per la sua realizzazione.

6. EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

Decreto legislativo concernente la costruzione da parte dell'Azienda elettrica ticinese (AET) dell'impianto idroelettrico dello Stalvedro con sfruttamento delle acque del Ticino e dei suoi affluenti di sinistra tra Airolo e Piotta del 7 luglio 1964; modifica.

<table>
<tr><th>Testo M 7029</th><th>Testo R 7029</th></tr>
<tr><td>

Emendamento 1

Art. 1b (nuovo)

[2]Dal momento della messa in esercizio delle opere per il pompaggio necessarie per lo sfruttamento di cui al cpv. 1, AET è tenuta a garantire le seguenti dotazioni alla presa di Airolo:

<table>
<tr><th></th><th>Dotazione 1° ottobre-31marzo</th><th>Dotazione 1° aprile-30 settembre</th></tr>
<tr><td>Fiume Ticino (bacino di Airolo)</td><td>795 l/s</td><td>1000 l/s</td></tr>
</table>

</td><td>

Art. 1b (nuovo)

[2]AET è tenuta a garantire le seguenti dotazioni alla presa di Airolo:

<table>
<tr><th></th><th>Dotazione 1° ottobre-31marzo</th><th>Dotazione 1° aprile-30 settembre</th></tr>
<tr><td>Fiume Ticino (bacino di Airolo)</td><td>795 l/s</td><td>1000 l/s</td></tr>
</table>

</td></tr>
<tr><td>

Norma transitoria

[1]L'art. 1b è applicabile dal momento della realizzazione delle necessarie opere per il pompaggio e dalla loro messa in servizio.

Emendamento 2

[2]Fino al momento della realizzazione e dalla messa in servizio delle necessarie opere per il pompaggio AET lascia transitare attraverso la presa Canaria la stessa quantità d'acqua del deflusso di dotazione rilasciato dalla sovrastante presa Canaria alta (Garegna).

</td><td>

Norma transitoria

[1]L'art. 1b è applicabile dal momento della messa in esercizio della nuova centrale del Ritom SA, ad eccezione del capoverso 2 applicabile entro 4 anni dalla crescita in giudicato della licenza edilizia.

[2]Fino al momento della messa in esercizio della nuova centrale del Ritom SA lascia transitare attraverso la presa Canaria la stessa quantità d'acqua del deflusso di dotazione rilasciato dalla sovrastante presa Canaria alta (Garegna).

</td></tr>
</table>

Per la motivazione degli emendamenti rimandiamo al capoverso 5.2 Entrata in vigore dei nuovi deflussi minimi.

7. ASPETTI FINANZIARI E IMPLICAZIONI PER IL CANTONE

La nuova società Ritom SA avrà un capitale di 46.5 milioni, così suddiviso: 1 milione di franchi liberato in contanti quale capitale iniziale (da versare, e suddiviso in ragione del 25% Cantone Ticino e 75% FFS) e, successivamente, un aumento di capitale (con conferimento da parte di FFS di beni in natura, tra cui terreni ed impianti esistenti) per un valore di 45.5 milioni di franchi. Quale contropartita di questo apporto è previsto il versamento a FFS SA da parte del Cantone Ticino di fr. 11'375'000.- a copertura della propria quota azionaria (25% di 45.5 milioni). L'impegno per il Cantone Ticino corrisponde pertanto a fr. 11'625'000.- (fr. 250'000.- + fr. 11'375'000.-).
Il progetto prevede, come ben esposto al capitolo 11 del messaggio, un investimento di complessivi 290 milioni di franchi, di cui 264 milioni a carico della Ritom SA, 24 milioni a carico di FFS SA e 2 milioni a carico di AET. La voce con la maggior incidenza, "costi d'opera", corrispondente a fr. 203 milioni, va suddivisa in "lavori di genio civile" (pozzo forzato, bacino di demodulazione, spostamento riale La Foss, nuovo edificio, nuova opera di presa presso la diga del Ritom) per fr. 113 milioni, e "apparecchiature elettromeccaniche" (turbine, generatori, pompe, trasformatori, ecc.) per 90 milioni. Va rilevato che la stima dei costi è indicativa e che essi saranno calcolati con maggiore precisione nel corso delle prossime fasi. Non sono da escludere eventuali modifiche. D'altro canto, va pure segnalato che gli importi presentati non tengono conto di eventuali contributi per il risanamento in materia di deflussi discontinui di impianti idroelettrici che, a determinate condizioni, potranno essere richiesti a Swissgrid, soltanto dopo aver elaborato il progetto esecutivo e il RIA di fase 2.
Per quanto attiene ai ricavi, il Cantone potrà contare su fr. 4'891'480.- quale tassa unica per il rilascio della concessione (una tantum), su fr. 1'502'930.- annui quale canone d'acqua (110 fr./kWh) fino alla messa in esercizio del nuovo impianto ed in seguito fr. 1'222'870.- e, infine, sul pagamento di una tassa amministrativa per spese varie di cancelleria di fr. 10'000.-. Non bisogna dimenticare che ad oggi le FFS sono esentate dal versamento di imposte cantonali, mentre la costituenda Ritom SA sarà tenuta al pagamento delle imposte.
La CSE approva il credito di fr. 11.625 milioni per l'acquisto del 25% del capitale azionario, come pure il contratto di fondazione e lo statuto della costituenda Ritom SA e rimanda ai capitoli 10, 11 e 12 del messaggio ed ai relativi allegati per i dettagli.
Gli accordi di cui sopra sono soddisfacenti per il Cantone Ticino e AET.
La soluzione attuale ha il grosso vantaggio di prevedere la partecipazione di AET alla gestione delle acque e inoltre permette al Cantone di controllare la realizzazione del progetto, sia per quanto attiene alla qualità, sia per dimensioni e spese, nonostante sia azionista di minoranza.
Nell'ambito della valutazione degli accordi non può inoltre essere dimenticato che, a differenza di quanto vale per altre concessioni, nel caso del Ritom il Cantone Ticino non dispone del diritto di riversione e che le FFS hanno avviato una procedura di appropriazione delle acque sulla scorta dell'art. 12 LUFI.

Per quanto concerne la suddivisione dei costi occorre considerare quanto segue. Secondo il modello classico di Partnerwerk i costi della società vengono ripartiti secondo le percentuali di partecipazioni nell'azionariato. Per la Ritom, una volta in funzione l'impianto, si è resa necessaria una regolamentazione diversa. L'assunzione del 34% dei costi da parte del Cantone è da ricondurre all'innesto dell'impianto di AET di Stalvedro – Airolo nel sistema Ritom. Le FFS hanno infatti accettato il principio che il Cantone possa utilizzare l'impianto per sfruttare nella centrale del Ritom anche le acque provenienti dal bacino di Airolo. Poiché dette acque non sono oggetto della concessione Ritom, l'energia prodotta andrà esclusivamente a uso del Cantone. Visto che il Canton Ticino potrà pompare e in seguito turbinare un volume maggior di acqua rispetto alla quota relativa agli afflussi del

solo bacino del Ritom, l'assunzione da parte del Cantone di una percentuale di costi (34%) maggiore alla percentuale di azionariato (25%) appare corretta ed equa. Infatti, in base alle simulazioni effettuata, in un anno idrologicamente medio Cantone/AET utilizzerebbero l'impianto per una percentuale di ore in turbinaggio e in pompaggio ben al di sopra della propria quota di proprietà pari al 25%.

A differenza di quanto succede oggi con le FFS, la società Ritom sarà oggetto di tassazione cantonale e comunale. Inoltre è prevista la distribuzione di dividendi. Aspetti questi di cui il Cantone beneficerà.

Fino alla messa in servizio della nuova centrare la produzione sarà garantita dall'esistente centrale di proprietà delle FFS, quest'ultime saranno responsabili per la gestione della centrale esistente. A partire dalla crescita in giudicato della concessione e sino alla messa in esercizio della nuova centrale, il Cantone Ticino riceve, quale controprestazione, energia sostitutiva sotto forma di produzione di una centrale "virtuale" 50 Hz pari a 25% degli affluenti raccolti e utilizzabili del lago Ritom. In seguito al Cantone/AET non solo competerà la conduzione degli impianti 50 Hz, ma anche la coordinazione superiore degli impianti quale gestore della centrale.

8. OSSERVAZIONI RIENTRATE IN SEGUITO ALLA PUBBLICAZIONE DELL'INCARTO

Le osservazioni rientrate in seguito alla pubblicazione degli atti sono presentate nel Rapporto sulla consultazione allegato al messaggio. Questo documento riassume le singole osservazioni presentate da 19 soggetti interessati e toccati dalla tematica, come pure le relative valutazioni del CdS. A titolo generale possiamo affermare che vi sono 3 gruppi (o categorie) di osservazioni: quelle che sono state accolte, quelle che saranno da affrontare nelle fasi di lavoro successive (progettazione di dettaglio, procedura edilizia, RIA di fase 2, fase di cantiere, messa in esercizio, ecc.) o in altri ambiti (che saranno trattate da altre politiche o strumenti) e, infine, quelle che non potranno essere considerate perché non hanno un nesso diretto con il presente progetto. La CSE raccomanda il massimo coinvolgimento degli attori presenti sul territorio affinché una massima condivisione e unità d'intenti su di un progetto di notevole importanza e che avrà delle conseguenze e un impatto tutt'altro che trascurabili, sia livello ambientale che territoriale, durante la fase dei lavori e durante la fase di esercizio. In questo senso, la CSE invita il CdS a voler tenere conto, nel limite del possibile, delle indicazioni e richieste giunte da vari enti pubblici (Comuni, patriziati, corporazioni, consorzi, ecc.) e attori privati (associazioni, fondazioni, agricoltori oppure semplici cittadini).
La CSE saluta molto positivamente l'accordo stipulato con i Comuni di Quinto e Airolo, come pure la creazione di un Fondo (Fondo Ritom SA) dotato di fr. 700'000.-, messi a disposizione della costituenda Ritom SA per sottolineare l'importante ampliamento degli impianti, per sostenere opere significative e/o attività di interesse pubblico generale per l'Alta Leventina. Per quanto attiene all'intesa con i Comuni si sottolinea che non si è entrati nel merito delle richieste e delle varie perizie (approfondite, motivate e articolate), esposte nell'istanza di indennizzo inoltrata da Quinto ed Airolo in data 11 marzo 2008. L'accordo che riconosce, attraverso una convenzione sottoscritta tra le parti, un importo da versare ai Comuni (fr. 300'000.- annui al momento in cui il decreto legislativo di rilascio della concessione alla costituenda Ritom SA crescerà in giudicato sino al momento della messa in esercizio del nuovo impianto; fr. 600'000.- annui dal momento della messa in esercizio del nuovo impianto; importi comprensivi dell'introito derivante dalle tasse e/o imposte dirette ed indirette, salvo quelle causali: rifiuti, acqua potabile, canalizzazioni, ecc.), viene pure salutato molto positivamente dalla CSE perché fornisce una soluzione condivisa tra

enti di diritto pubblico (Confederazione Cantone e Comuni), permettendo di rilanciare per il futuro una collaborazione proficua e costruttiva anche su altri temi, riduce le tempistiche e i costi di un contenzioso e infine, toglie dal tavolo le incognite di un iter giuridico che avrebbe potuto riservare qualche sorpresa.
Per quanto attiene a vari progetti e iniziative avviati nell'Alta Leventina, richiamati in diverse occasioni nelle prese di posizione, rileviamo le seguenti considerazioni. Per quanto riguarda il bacino di demodulazione, si sarebbe gradito poter immaginare una struttura accessibile al pubblico, se non addirittura utilizzabile per scopi legati allo svago e al turismo. Preso atto che, per motivi di sicurezza e di responsabilità, ciò non sarà possibile, si invita il CdS a perlomeno voler rinunciare ad un elemento puramente tecnico (semplice "vascone" in calcestruzzo) a favore di un intervento integrato al meglio nel territorio, arricchito di verde e di elementi paesaggistici che permettano di attenuare il più possibile il notevole impatto ambientale e territoriale, in una regione in cui con molti sforzi e fatica si sta cercando di rilanciare il turismo e di recuperare di attrattività.
In questo senso, la CSE invita il CdS ad adoperarsi affinché durante la fase di esercizio siano attenuati gli effetti negativi della fase di cantiere, siano garantiti gli accessi (veicolari e pedestri) senza problemi alle molteplici infrastrutture turistiche, scientifiche, formative e legate allo svago presenti sia sul fondovalle sia in quota.
Lo stabile in cui si trovano gli impianti dell'attuale centrale idroelettrica del Ritom rimarrà di proprietà delle FFS perché una parte di esso sarà ancora occupato da impianti legati alla corrente delle FFS. Per quanto attiene ai possibili futuri utilizzi, le FFS hanno incaricato la SUPSI di eseguire uno studio con due obiettivi. Innanzitutto verificherà quali spazi potrebbero essere riutilizzati per altri scopi pur mantenendo la sicurezza necessaria per le infrastrutture FFS. In seguito analizzerà la possibilità di riutilizzare in modo economico questi spazi per altri scopi. Questo studio è iniziato nel 2014 e terminerà nel 2015. La CSE auspica la riconversione a centro multiuso legato alle attività scientifiche-accademiche del Centro di Biologia Alpina di Piora, oppure a fini turistici (info-point, museo interattivo, ecc.) o per altre attività.
Per quanto attiene invece alla funicolare, si chiede che durante la fase di cantiere venga fatto il massimo per non intralciare l'attività turistica da e verso la regione Ritom-Piora. Nell'ottica più ampia del progetto di sviluppo regionale denominato "Spazio di esperienza Ritom Piora Cadagno", la CSE invita il CdS a voler sostenere questo progetto e a fare in modo che il vincolo di tutela cantonale non escluda di principio un intervento su questa infrastruttura, ostacolando qualsiasi possibilità di potenziamento della capacità di trasporto. La CSE reputa questa iniziativa degna della massima attenzione, come pure meritevole di sostegno e auspica che attraverso il Programma San Gottardo possa essere valutato un congruo contributo finanziario.
Per quanto attiene alla questione legata alla demolizione dell'attuale stand di tiro, la cui area andrà adeguatamente risanata, la CSE sostiene il principio di garantire la continuità dell'attività nella regione e l'idea di approfondire la fattibilità di un miglioramento della struttura di Airolo (se non addirittura lo studio di una struttura moderna ex-novo nell'Alta Leventina), nella misura in cui essa sia sostenuta dagli attori interessati.

9. CONCLUSIONI

La situazione congiunturale e le difficoltà del settore energetico, aggravate dalla decisione della BNS di abbandonare il tasso fisso di cambio pongono grosse difficoltà al settore idroelettrico svizzero. Se si utilizzano i dati degli studi del BFE (Perspektiven für die Grosswasserkraft in der Schweiz, Perspektiven für die Grosswasserkraft in der Schweiz) per analizzare il progetto Ritom, si può comunque affermare che l'impianto è ben posizionato rispetto ad altri nuovi progetti idroelettrici previsti, grazie ai costi di

realizzazione relativamente ridotti. Anche se vengono utilizzate previsioni di prezzo più prudenti, la redditività risulta accettabile. La messa in esercizio dell'impianto a inizio 2020 (quando usciranno dall'esercizio le prime centrali nucleari svizzere, e sarà praticamente conclusa la dismissione dei 21'000 MW nucleari attualmente in esercizio in Germania) avviene in un periodo in cui il mercato dell'energia sarà sicuramente diverso e - speriamo - migliore di quello attuale. Ricordiamo che la Svizzera è fortemente correlata ai prezzi dell'energia germanici in inverno, e il Ritom produrrà molto nel periodo invernale. **La flessibilità di esercizio dell'impianto e la sua capacità di regolazione della rete costituiranno in futuro, con l'aumento della produzione decentralizzata da energie rinnovabili, un ulteriore vantaggio economico che aggiunti alla possibilità di ottimizzare ulteriormente la catena della Leventina rendono l'impianto finanziariamente, oltre che politicamente, interessante e sostenibile.**

Sulla base di tutte queste considerazioni e tenuto conto:

- degli obiettivi energetici della Confederazione e del Cantone ed il sostegno alla forza idrica per colmare il previsto deficit in materia di energia e garantire l'approvvigionamento di corrente elettrica in Svizzera, in particolare alle FFS, e in Ticino;

- del preavviso dei servizi cantonali e federali competenti;

la Commissione speciale energia sostiene i decreti legislativi allegati concernenti:

1. il rilascio della Concessione per l'utilizzazione delle acque pubbliche di superficie del Ritom per la produzione di energia idroelettrica della durata di 80 anni comprensiva del relativo esame dell'impatto sull'ambiente; l'approvazione del Piano d'utilizzazione cantonale (PUC Ritom); l'autorizzazione al dissodamento;

2. l'approvazione del contratto di fondazione, dello statuto e della partecipazione del Cantone alla Ritom SA per un importo di fr. 11.625 milioni;

3. la modifica del decreto legislativo concernente la costruzione da parte dell'Azienda elettrica ticinese (AET) dell'impianto idroelettrico dello Stalvedro con sfruttamento delle acque del Ticino e dei suoi affluenti di sinistra tra Airolo e Piotta del 7 luglio 1964.

Per la Commissione speciale energia:

Raffaele De Rosa e Francesco Maggi, relatori
Badasci - Canevascini - Caverzasio - Dadò -
Dominé - Filippini (con riserva) - Garzoli -
Jelmini - Lepori - Orsi - Passalia - Sanvido -
Schnellmann - Storni

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente il rilascio alla costituenda Ritom SA della concessione per l'utilizzazione di acque pubbliche nell'impianto del Ritom, approvazione del Piano d'utilizzazione cantonale (PUC Ritom) e autorizzazione al dissodamento

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 23 dicembre 2014 n. 7029 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 3 marzo 2015 n. 7029R della Commissione speciale energia;
- richiamati:
  - la Legge cantonale sull'utilizzazione delle acque del 7 ottobre 2002 (LUA), la Legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche del 22 dicembre 1916 (LUFI), la Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc), la Legge federale sulla pianificazione del territorio 22 giugno 1979 (LPT), la Legge cantonale sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst), il Regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst), la Legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo), l'Ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992 (OFo), la Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo), il Regolamento della legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002 (RLCFo), la Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), l'Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA) del 19 ottobre 1988, ed ogni altra norma in concreto applicabile;
  - la Legge sul coordinamento delle procedure del 10 ottobre 2005 (Lcoord);
  - il Piano direttore cantonale (in particolare le schede V3, P1, P4 e P10)
  - il Piano energetico cantonale (in particolare la scheda P.1);
  - l'accordo di principio tra FFS, Cantone Ticino e AET del 2010

d e c r e t a :

A. Concessione all'utilizzazione delle acque

Articolo 1

Alla costituenda Ritom SA, Quinto, società anonima detenuta dalle Ferrovie Federali Svizzere FFS, Berna e dalla Repubblica e Cantone Ticino è accordata la concessione di utilizzare le acque pubbliche di superficie di cui all'articolo 2 del presente decreto legislativo, per la produzione di energia elettrica nella nuova centrale del Ritom secondo il progetto di concessione del dicembre 2012. Sono riservate le ulteriori autorizzazioni speciali, segnatamente la procedura di licenza edilizia ai sensi della Legge edilizia cantonale.

Articolo 2

[1]Oggetto della concessione sono i seguenti corsi d'acqua e salti utilizzati:

	da quota [m s.m.]	a quota [m s.m.]	salto lordo [m]
Reno di Medel (presa in Val Cadlimo fino al confine TI/GR)	2'229.37	1'903.74	325.63
Garegna (presa in Val Canaria - restituzione fiume Ticino)	1'876.74	997.50	879.24
Affluenti naturali lago Ritom (quota invaso max - restituz. fiume Ticino)	1'850.25	997.50	852.75

[2]Sono concessi l'accumulazione degli afflussi nel bacino di accumulazione del Ritom fino alla quota d'invaso massima di 1'850.25 m s.m., la derivazione e la captazione dell'acqua disponibile negli altri corsi d'acqua indicati al cpv. 1 come pure il pompaggio dal bacino di demodulazione al lago Ritom.

[3]È pure data la possibilità, sulla base di specifici accordi fra AET e la Ritom SA, di pompare dal bacino di demodulazione al lago Ritom acque già turbinate nella centrale AET di Stalvedro

[4]La forza lorda calcolata in base alla portata media utilizzabile nell'impianto ed alla caduta lorda viene stabilita come segue:

Corsi d'acqua e salti utilizzati	*portata media annua [m^3/s]*	*salto lordo [m]*	*potenza lorda [kW]*
Reno di Medel (presa in Val Cadlimo)	0.492	325.63	1'572
Garegna (presa in Val Canaria)	0.442	879.24	3'816
Affluenti naturali lago Ritom	0.685	852.75	5'729
	Potenza lorda media globale		***11'117***

[5]La potenza lorda media fa stato per il computo della tassa di concessione; resta comunque intatta la facoltà del Consiglio di Stato di rivedere gli elementi per il calcolo del canone d'acqua conformemente ai disposti di cui agli articoli da 21 a 23 della LUA.

Articolo 3

La costituenda Ritom SA ha il diritto di sfruttare nei propri impianti anche le acque dei deflussi dei corsi d'acqua appartenenti al bacino della Reuss e del Reno di Medels che confluiscono nel bacino del Ticino, nel rispetto di quanto stabilito dalle autorità concedenti del Cantone Uri, rispettivamente del Canton Grigioni.

Articolo 4

[1]La concessione ha una durata di 80 anni, che decorrono dal 1° gennaio 2015.

[2]Fino alla messa in esercizio della nuova centrale, la costituenda Ritom SA ha la facoltà di cedere il diritto di utilizzare le acque pubbliche di superficie di cui all'articolo 2 del presente decreto legislativo alle Ferrovie Federali Svizzere FFS; quest'ultime sono tenute a fornire al Cantone una quota di energia e di potenza pari alla partecipazione del Cantone, conformemente a quanto previsto nel contratto di costituzione della Ritom SA.

Articolo 5

[1]Il rilascio della concessione è vincolato al pagamento di una tassa unica di concessione di CHF 4'891'480.- (4 x 11'117 kW x 110.- fr/kW), da versare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

[2]Conformemente ai disposti della legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche del 22 dicembre 1916 (art. 49 cpv. 4), l'impianto della Ritom SA è soggetto al pagamento annuo del canone d'acqua di CHF 1'502'930.- (13'663 kW x 110.- fr/kW) fino alla messa in esercizio del nuovo impianto idroelettrico ed in seguito di CHF 1'222'870.- (11'117 kW x 110.- fr/kW). Sono riservate future modifiche legislative in merito.

[3]La Ritom SA è tenuta al pagamento di una tassa amministrativa per spese varie di cancelleria di CHF 10'000.- (diecimila) da versare entro il termine di un mese dall'intimazione della presente.

Articolo 6

[1]Il concessionario è tenuto a rispettare senza indennizzo le prescrizioni delle Autorità federali e cantonali in materia di economia forestale, di fauna ittica e di tutela delle componenti naturali e del paesaggio e ad assicurare in particolare le seguenti dotazioni dalle opere di presa:

	Dotazioni l/s		
Presa	Garegna (presa Val Canaria)	Reno di Medel (presa Val Cadlimo)	La Foss (diga Ritom)
Gennaio	20	10	20
Febbraio	20	10	20
Marzo	20	10	30
Aprile	30	10	60
Maggio	50	10	100
Giugno	80	10	70
Luglio	80	10	70
Agosto	80	10	70
Settembre	80	10	70
Ottobre	40	10	40
Novembre	30	10	30
Dicembre	20	10	20

[2]Nel fiume Ticino, tra la passerella in zona "Fontana" e il ponte sul fiume Ticino in zona "Pascoli"/"Murenca", il concessionario è tenuto a garantire costantemente, ad esclusione di eventi idrologici, di interventi eccezionali legati alla sicurezza delle opere o altri eventi non imputabili al proprio operato, i seguenti parametri di deflusso:

- portata minima anche a centrali spente di 3 m^3/s,
- portata massima di 24 m^3/s,
- rapporto tra deflussi massimi e minimi inferiore a 8:1 durante tutto l'anno,
- tasso di incremento del livello del fiume inferiore a 5.7 cm/min,
- tasso di riduzione del livello del fiume inferiore a 0,4 cm/min.

[3]I parametri di deflusso definiti al cpv. 2 devono essere rispettati durante tutto l'anno, quando necessario anche per il tramite dell'adozione di misure gestionali da definire con il rilascio della licenza edilizia.

Articolo 7

[1]Quale misura di protezione dell'habitat acquatico e della fauna ittica il concessionario è tenuto a limitare ai casi di emergenza gli aumenti repentini di portata nelle tratte a deflusso residuale, mentre negli altri casi esso deve procedere a modifiche progressive della portata.

[2]In caso di operazioni che possono avere implicazioni negative per la fauna ittica il concessionario è tenuto ad avvisare tempestivamente l'Ufficio della caccia e della pesca.

[3]Nell'ambito dello sfruttamento del lago Ritom il concessionario deve garantire la presenza di uno strato superficiale ossigenato sufficiente per la fauna acquatica, durante la fase di costruzione e durante la fase di esercizio.

Articolo 8

[1]Il concessionario è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e gli oneri previsti dal Rapporto sull'impatto ambientale, modificati e completati dalle indicazioni contenute nella valutazione ambientale della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo del 22 aprile 2014 in qualità di Servizio di protezione dell'ambiente allegata al Messaggio n. 7029 del Consiglio di Stato.

[2]La concessione comporta per la società concessionaria l'obbligo di:

a) inoltrare la domanda di costruzione per il progetto definitivo di costruzione comprensivo di un programma lavori e del Rapporto sull'impatto ambientale elaborato sulla base del capitolato d'oneri contenuto nel Rapporto sull'impatto ambientale relativo alla domanda di concessione e delle richieste contenute nella valutazione ambientale della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo del 22 aprile 2014, entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto;
b) iniziare i lavori di costruzione entro un anno dall'accettazione del progetto e crescita in giudicato della relativa licenza edilizia, salvo un'eventuale proroga da concordarsi con il Consiglio dì Stato;
c) in base al programma lavori approvato, realizzare prioritariamente i provvedimenti e gli oneri ambientali non appena tecnicamente fattibili, come pure tutte le altre opere alfine di iniziare il primo esercizio nella nuova centrale della Ritom SA entro 5 anni dall'inizio dei lavori;
d) assicurare le dotazioni di cui all'art. 6 cpv. 1 entro 1 anno dalla crescita in giudicato della licenza edilizia ma al massimo entro 5 anni dal momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Articolo 9

[1]Il concessionario deve allestire un piano di monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate in base all'art. 6 per i deflussi discontinui così come per il trasporto solido, parte integrante del RIA allegato alla domanda di costruzione. Il Consiglio di Stato lo approva e ne definisce i termini di applicazione.

[2]L'istallazione delle necessarie apparecchiature di misurazione, di regolazione e di controllo delle condizioni di esercizio è a carico del concessionario. Lo stesso è tenuto a trasmettere annualmente all'Ufficio dell'energia del DFE i dati relativi alle portate affluenti alle prese, al bacino di accumulazione del Ritom, al volume di acqua turbinata, alle dotazioni rilasciate di cui al cpv. 1 e al deflusso nel fiume Ticino che permettano il controllo dei parametri di deflusso di cui all'art. 6.

[3]Se il monitoraggio mostra che sussiste un pregiudizio sensibile ai sensi dell'art. 39*a* o dell'art. 43*a* LPAc, il concessionario deve proporre le misure necessarie entro 1 anno al Consiglio di Stato, che ne stabilisce la procedura e i termini di attuazione.

Articolo 10

[1]Sono riservati i diritti dei terzi conformemente all'art. 45 LUFI e all'art. 7 della LUA. Il concessionario è responsabile per ogni danno derivante a terzi dall'impianto o da lavori di ampliamento, di manutenzione e di esercizio.

[2]Al concessionario è conferito il diritto di espropriazione per la costruzione degli impianti e delle opere connesse ai sensi dell'art. 8 della legge sull'utilizzazione delle acque, riservate le disposizioni della legislazione federale sugli impianti elettrici.

Articolo 11

[1]Il concessionario deve fornire al Consiglio di Stato, entro un anno dalla messa in servizio dell'impianto, indicazioni precise e documentate sulle spese che possono influenzare l'indennità in caso di riversione.

[2]Non sono comprese in tali spese la tassa di concessione, le imposte cantonali e comunali. La notifica delle spese relative a ulteriori ampliamenti e rinnovi deve avvenire entro due anni dal collaudo degli stessi.

Articolo 12

[1]Il Gran Consiglio può dichiarare decaduta la concessione in applicazione degli art. 65 e 69 LUFI.

[2]Se la concessione si estingue per espressa rinuncia, per decadenza o per scadenza del termine di concessione senza che il Cantone faccia valere il diritto di riversione, sono applicabili gli art. 66 e 69 LUFI.

Articolo 13

Il Cantone rinuncia al diritto di riscattare l'intero impianto nei termini previsti dalla LUA (art. 16) e dalla legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche (LUFI art. 63)

Articolo 14

[1]Alla scadenza della concessione è dato il diritto di riversione conformemente all'articolo 17 della LUA che riprende integralmente l'art. 67 LUFI.

[2]Il concessionario ha l'obbligo di mantenere in uno stato idoneo all'esercizio le opere e le installazioni soggette al diritto di riversione.

Articolo 15

Il Consiglio di Stato tramite Decreto esecutivo può definire le competenze per l'applicazione del presente Decreto legislativo.

B. Piano di utilizzazione cantonale

Articolo 16

Il piano di utilizzazione cantonale per gli impianti idroelettrici del Ritom (PUC Ritom, novembre 2014) è approvato come dagli atti annessi al Messaggio n. 7029 del Consiglio di Stato.

C. Dissodamento

Articolo 17

Per la realizzazione della opere necessarie agli impianti idroelettrici del Ritom è autorizzato il dissodamento di 42'970 mq di area boschiva (di cui 24'695 mq a titolo definitivo e 18'275 mq a titolo temporaneo), così come indicato nella planimetria in scala 1:10'000, timbrata Sezione forestale Cantone Ticino e recante la data 18 giugno 2014. allegata al Messaggio n. 7029 del Consiglio di Stato. Le osservazioni sono evase ai sensi dei considerandi.

Articolo 18

Al più tardi entro l'ottenimento della licenza edilizia, l'istante dovrà far elaborare da un ingegnere forestale libero professionista (ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 e 2 RLCFo), e far verificare dalla Sezione forestale, un progetto dettagliato di tutti gli interventi compensativi, secondo i parametri finanziari indicati nel Messaggio n. 7029. La Sezione forestale sarà incaricata di vigilare affinché tutte le misure compensative vengano realizzate.

Articolo 19

Quale parziale compenso per i dissodamenti definitivi, l'istante sarà chiamato a versare - con la crescita in giudicato del presente Decreto legislativo - una tassa di dissodamento fissata in CHF 57'000.- (cinquantasettemila).

Articolo 20

[1]A garanzia della buona riuscita del rimboschimento compensativo (art. 7 cpv. 1 LFo) e delle misure di compensazione naturalistica previste dall'art. 7 cpv. 2 LFo, l'istante sarà tenuto presentare una fideiussione bancaria o assicurativa a semplice richiamo, valida fino a revoca, il cui ammontare è fissato in CHF 20.-/mq, ovvero in totale a ca. CHF 740'000.- (settecento quarantamila).

[2]L'importo potrà essere suddiviso in più parti, corrispondenti all'avanzamento delle singole tappe del progetto, e potrà essere liberato a collaudo (parziale) eseguito, al più presto 10 anni dopo realizzazione delle opere che saranno indicate nelle schede progettuali di compenso.

Articolo 21

Il sussidio (cantonale e federale) concesso al Patriziato generale di Quinto per gli interventi selvicolturali nel bosco di Scengioi verrà dedotto dal consuntivo finale del progetto della Ritom SA, proporzionalmente all'area forestale già trattata che sarà oggetto di dissodamento.

D. Entrata in vigore e rimedi di diritto

Articolo 22

[1]Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

[2]Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

Articolo 23

Gli atti relativi alla concessione, al PUC e al dissodamento sono depositati dall'Ufficio dell'energia presso le Cancellerie comunali di Airolo e Quinto per il periodo di 30 giorni dalla pubblicazione nel BU.

Articolo 24

Contro il presente Decreto è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Articolo 25

Il presente decreto viene intimato:

- alla costituenda Ritom SA per il tramite delle Ferrovie Federali Svizzere FFS.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

che approva il contratto di fondazione, lo statuto e la partecipazione del Cantone alla Ritom SA per un importo di 11.625 milioni di franchi

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 23 dicembre 2014 n. 7029 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 3 marzo 2015 n. 7029R della Commissione speciale energia,

d e c r e t a :

Articolo 1

[1]Sono approvati il contratto sulla costituzione e la conduzione della società anonima Ritom SA e lo statuto della Ritom SA, allegati al presente decreto legislativo.

[2]Il Consiglio di Stato è autorizzato a sottoscrivere il contratto di costituzione.

[3]Le azioni della Ritom S.A. possono essere trasferite unicamente con l'approvazione da parte del Gran Consiglio del Cantone Ticino.

Articolo 2

È autorizzato un credito di CHF 11.625 mio per l'acquisto del 25% del capitale azionario della costituenda Ritom S.A.

Il credito è iscritto al conto investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione delle finanze.

Articolo 3

Trascorsi i termini per l'esercizio del referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Allegati:

- Contratto sulla costituzione e la conduzione della società anonima Ritom SA
- statuto della Ritom SA

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la costruzione da parte dell'Azienda elettrica ticinese (AET) dell'impianto idroelettrico dello Stalvedro con sfruttamento delle acque del Ticino e dei suoi affluenti di sinistra tra Airolo e Piotta del 7 luglio 1964; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 23 dicembre 2014 n. 7029 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 3 marzo 2015 n. 7029R della Commissione speciale energia;
- tenuto conto del decreto legislativo del 4 ottobre 1982,

d e c r e t a :

I.

Il decreto legislativo concernente la costruzione da parte dell'Azienda elettrica ticinese (AET) dell'impianto idroelettrico dello Stalvedro con sfruttamento delle acque del Ticino e dei suoi affluenti di sinistra tra Airolo e Piotta del 7 luglio 1964 è modificato come segue:

Art. 1b *(nuovo)*

[1]È autorizzato il pompaggio delle acque del bacino di compenso di Airolo di proprietà di AET nel bacino di accumulazione del Ritom ed il relativo sfruttamento di dette acque nelle turbine della Ritom SA secondo accordi specifici fra AET e la stessa Ritom SA.

[2]AET è tenuta a garantire le seguenti dotazioni alla presa di Airolo:

	Dotazione 1° ottobre-31marzo	Dotazione 1° aprile-30 settembre
Fiume Ticino (bacino di Airolo)	795 l/s	1000 l/s

[3]L'installazione delle necessarie apparecchiature di misurazione è a carico di AET. La stessa è tenuta a trasmettere periodicamente all'Ufficio dell'energia del DFE i dati relativi alle portate affluenti al bacino di Airolo, al volume di acqua turbinata e alla dotazione rilasciata.

[4]AET è tenuta a smantellare la presa Canaria e a ripristinare una situazione il più possibile rispettosa delle esigenze ecologiche del corso d'acqua, tenuto conto della necessità di mantenere una stazione di misurazione delle portate anche in funzione del monitoraggio della frana, da coordinare con i sevizi cantonali interessati.

[5]AET è tenuta a risanare l'impianto conformemente alla pianificazione cantonale per la libera migrazione dei pesci realizzando le opere necessarie e i necessari interventi di manutenzione nel tempo.

II. - Norma transitoria della modifica del….

[1]L'art. 1b è applicabile dal momento della messa in esercizio della nuova centrale del Ritom SA, ad eccezione del capoverso 2 applicabile entro 4 anni dalla crescita in giudicato della licenza edilizia.

[2]Fino al momento della messa in esercizio della nuova centrale del Ritom SA lascia transitare attraverso la presa Canaria la stessa quantità d'acqua del deflusso di dotazione rilasciato dalla sovrastante presa Canaria alta (Garegna).

III.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.